

Terzo settore, la convenienza fiscale indirizza l'adeguamento alla riforma
Il nuovo fisco di favore per chi non è commerciale scatterà dopo il sì Ue
Per le piccole associazioni DL volontariato un forfait ultra vantaggioso

La variabile fiscale entra a pieno titolo tra i temi che gli operatori del Terzo settore devono considerare per scegliere il percorso di adeguamento alla riforma (si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 aprile e del 1° maggio). E strettamente connessa alla modalità di tassazione c'è anche la questione dell'attività svolta. In questa prima fase, per facilitare la lettura delle nuove regole è opportuno procedere per step, coordinando la tipologia di ente, l'attività svolta e i relativi regimi fiscali. Partiamo dagli enti già nella fase transitoria di attuazione della riforma, ovvero Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps).

Onlus La disciplina fiscale Onlus resta in vigore fino a che non saranno operative le nuove disposizioni tributarie introdotte dal Dlgs 117/2017 ossia il Codice del terzo settore (Cts). Operatività che scatterà a decorrere dal periodo di imposta successivo al rilascio dell'autorizzazione europea. Fino ad allora, l'anagrafe Onlus resterà in piedi e gli enti iscritti dovranno continuare a rispettare le disposizioni del Dlgs 460/1997, anche nell'ipotesi in cui il Registro unico dovesse diventare operativo prima del placet comunitario. Gli enti dotati di questa qualifica possono svolgere solo le attività istituzionali previste dal decreto e quelle direttamente connesse, i cui ricavi non devono superare il 66% dei costi complessivi. A queste condizioni, tutte le entrate sono detassate, mentre eventuali violazioni determinano la perdita della qualifica Onlus.

Organizzazioni di volontariato In quanto Onlus di diritto, le Odv applicano il regime fiscale previsto dal Dlgs 460/1997, con una distinzione, tuttavia, sulle attività esercitabili. Oltre a quelle istituzionali attualmente elencate nel Cts (articolo 5), possono svolgere solo le attività commerciali e produttive marginali individuate con il Dm del 25 maggio 1995, purché senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato. Anche in questo caso, i proventi sono non imponibili, ma l'ente perde il particolare regime agevolato laddove eserciti attività commerciali al di fuori delle condizioni individuate dallo stesso Dm.

Associazioni promozione sociale Le Aps applicano le disposizioni fiscali previste dal Tuir per gli enti non commerciali. In quanto associazioni, non sono imponibili le quote «ordinarie» versate dagli associati (articolo 148, commi 1 e 2). In aggiunta, sono detassate anche le quote supplementari o i corrispettivi specifici pagati dagli associati a fronte di attività rese dall'ente (articolo 148, comma 3). Per gli enti con ricavi inferiori a 400mila euro, è poi possibile optare per il regime agevolato della legge 398/1991, che prevede la determinazione forfettaria del reddito imponibile (con applicazione di un coefficiente del 3%) e una detrazione forfettizzata dell'Iva.

Regime post riforma Con la riforma lo scenario è destinato a cambiare. Gli Ets potranno esercitare attività istituzionali con modalità commerciali o meno, nonché anche attività diverse, senza alcuna distinzione in base alla tipologia di ente (salvo il rispetto dei limiti quantitativi stabiliti con decreto). Per individuare il regime fiscale applicabile occorrerà verificare la natura dell'ente, commerciale o meno. Solo in quest'ultimo caso, gli Ets potranno optare per la tassazione forfettaria dei redditi di impresa eventualmente prodotti (articolo 80 del Cts). Gli Ets commerciali applicheranno, invece, le regole ordinarie del Tuir. In più, Odv e Aps con ricavi inferiori a 130mila euro potranno beneficiare di un forfettario ancora più agevolato, con coefficienti di redditività rispettivamente dell'1% e del 3%, e rilevanti semplificazioni contabili e ai fini Iva (articolo 86 del Cts).

Gabriele Sepio **Fonte Il Sole24ore del 6 maggio 2019**